



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 143 del 08/11/2011 -
Determinazione nr. 2643 del 08/11/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento per l'attività di produzione di mobili in legno.

AGGIORNAMENTO Società ACF INTERNATIONAL S.r.l., impianto sito in Tamai di Brugnera, viale Europa, n. 4.

PREMESSA

1. Fatto

La Società ACF INTERNATIONAL S.r.l., con sede legale e operativa in viale Europa, n. 4, località Tamai in Comune di Brugnera, con nota del 15.07.2011 ha presentato una domanda di modifica sostanziale di stabilimento (assunta al prot. n. 55679 del 20.07.11) per l'installazione di nuovi impianti nello stabilimento sopra citato.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stato richiesto il parere di competenza al Comune di Brugnera (secondo quanto previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e all'ASS n. 6 con nota prot. n. 59747 del 04.08.11.

Sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 63462 del 24.08.11 La società ha fornito tali integrazioni con nota del 29.09.11 assunta al prot. n. 71693 del 04.10.11

L'ASS n. 6 ha inviato il proprio parere favorevole con nota prot. n. 60686/Psal del 26.10.2011 (pervenuto il 28.10.11 ed assunto al prot. n. 77770 del 02.11.11).

Il Comune di Brugnera ha inviato parere favorevole in merito alla pratica in oggetto con nota prot. n. 12697 del 12.08.11 (assunta al prot. provinciale n. 62309 del 18.08.2011).

In data 20.03.2009 con Determinazione dirigenziale n. 754, è stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento sito a Brugnera viale Europa, n. 4, località Tamai per i seguenti impianti:

- **emissione n. 1 e n. 2** (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio);
- **emissione n. 3** (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio);

- **emissione n. 4** (silo di stoccaggio);
- **emissione n. 5** (operazioni di levigatura e lucidatura dei semilavorati);
- **emissione n. 6** (verniciatura piana per applicazione fondi);
- **emissione n. 7** (verniciatura manuale a spruzzo);
- **emissione n. 8** (impianto di essiccazione dei semilavorati verniciati);
- **emissione n. 9/A e 9/B** (cabina di verniciatura a velo d'acqua);
- **emissione n. 10** (impianto di combustione)

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende ampliare lo stabilimento sopra citato installando in questa sede delle linee di squadra-bordatura facenti riferimento al **punto di emissione 11** ed un impianto di combustione **punto di emissione n. 10**.

La Società svolge l'attività di produzione di mobili in legno (soggiorni e camere).

2. Documenti

La documentazione presentata con l'istanza del 20.07.2011 (assunta al prot. n. 55679 del 20.07.2011) ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica sull'attività produttiva e sulle emissioni prodotte;
- estratto di mappa 1:2000; e 1:5000;
- stralcio del PRG Comunale con legenda;
- planimetria dello stabilimento con indicazione del punto di emissione.

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 -

Supplemento Ordinario n. 108);

8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 04.11.11. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni indicate come **punto di emissione 11 (linee di squadra-bordatura)** e **punto di emissione 10 (impianto di combustione)** degli impianti proposti, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, i sistemi di abbattimento installati e la tipologia degli stessi siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Brugnera mediante la nota prot. n. 12697, pervenuto in data 17.08.11, prot. n. 62309 del 18.08.11.

Sia l'istruttoria tecnica che il parere favorevole del Comune sono conservati nella pratica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società **ACF INTERNATIONAL S.r.l.**, dalla Provincia di Pordenone con Determinazione dirigenziale n. 754 del 20.03.2009, a seguito della modifica sostanziale apportata allo stabilimento, deve essere aggiornata. L'autorizzazione sopra citata viene pertanto sostituita dalla presente e quindi tutti i punti di emissione presenti in azienda e già autorizzati:

- **emissione n. 1 e n. 2** (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio);
- **emissione n. 3** (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio);
- **emissione n. 4** (silo di stoccaggio);
- **emissione n. 5** (operazioni di levigatura e lucidatura dei semilavorati);
- **emissione n. 7** (verniciatura manuale a spruzzo);
- **emissione n. 8** (impianto di essiccazione dei semilavorati verniciati);
- **emissione n. 9/A** (cabina di verniciatura a velo d'acqua);

vengono riportati nel presente provvedimento.

In seguito alle comunicazioni pervenute in data 01.12.09 (prot. n. 69996 del 02.12.09) e 18.06.10 (prot. n. 50986 del 18.06.10) si comunica che il **punto di emissione n. 6** (verniciatura piana per applicazione fondi), il **punto di emissione 9/B** (cabina di verniciatura a velo d'acqua) ed il **punto di emissione n. 10** (impianto di combustione a biomasse) vengono rimossi dall'autorizzazione poiché sono trascorsi due anni senza che per tali impianti fosse comunicata la messa in esercizio come previsto negli obblighi della Determinazione Provinciale n. 754 del 20.03.09.

L'attività svolta non supera le soglie di consumo di solvente indicate all'allegato III parte II punto 2.d (rivestimento di superfici in legno con soglia di consumo di solvente

superiore a 15 t/a) del D.Lgs. 152/06 e pertanto non si applica quanto previsto all'art. 275 del decreto stesso.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società **ACF INTERNATIONAL S.r.l.** con sede legale e operativa in viale Europa, n. 4, località Tamai in Comune di Brugnera, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione dei nuovi impianti facenti riferimento al **punto di emissione 11 (linee di squadra-bordatura)** e al **punto di emissione 10 (impianto di combustione)**.

Di sostituire dalla data del presente atto, per le motivazioni riportate nelle premesse, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 754 del 20.03.2009, riportando nel presente atto tutti i punti di emissione presenti nello stabilimento ed in precedenza autorizzati:

- **emissione n. 1 e n. 2** (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio);
- **emissione n. 3** (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio);
- **emissione n. 4** (silo di stoccaggio);
- **emissione n. 5** (operazioni di levigatura e lucidatura dei semilavorati);
- **emissione n. 7** (verniciatura manuale a spruzzo);
- **emissione n. 8** (impianto di essiccazione dei semilavorati verniciati);
- **emissione n. 9/A** (cabina di verniciatura a velo d'acqua);

e i relativi limiti di emissione e prescrizioni.

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione n. 1 (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio)	<i>Portata: 32500 m³/h Quota dal p.c. : 8.7 m</i>
Punti di emissione n. 2 (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio)	<i>Portata: 32500 m³/h Quota dal p.c. : 8.7 m</i>
Punti di emissione n. 3 (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio)	<i>Portata: 32500 m³/h Quota dal p.c. : 8.7 m</i>
Punti di emissione n. 11 (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio)	<i>Portata: 41500 m³/h Quota dal p.c. : 8 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	3 mg/Nm ³
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D: Classe I (isocianati)	5 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 4 (silo di stoccaggio)	<i>Portata:</i> 4000 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 23.5 m
Punto di emissione n. 5 (operazioni di levigatura e lucidatura dei semilavorati)	<i>Portata:</i> 15000 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 9 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Polveri	10 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 7 (verniciatura manuale a spruzzo),	<i>Portata:</i> 28000 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 13 m
Punto di emissione n. 9/A (cabina di verniciatura a velo d'acqua)	<i>Portata:</i> 5000 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 13 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Sostanze riportate nel D.Lgs. 152/06, in Allegato 1, Parte 2, Tabella D:	
Classe I	5 mg/Nm ³
Classe II	20 mg/Nm ³
Classe III	150 mg/Nm ³
Classe IV	300 mg/Nm ³
Classe V	600 mg/Nm ³
polveri	3 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 8 (essiccazione dei semilavorati verniciati)	<i>Portata:</i> 5000 m ³ /h <i>Quota dal p.c. :</i> 13 m
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Sostanze organiche totali (esprese come COT)	50 mg/Nm ³

punto di emissione n. 10 (Impianto di combustione con potenza termica nominale compresa tra 3 MW e 6 MW utilizzante biomasse combustibili di cui alla sezione 4 della parte II dell'all. X della parte V del D.Lgs. 152/06). I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno dell'effluente gassoso del 11%.	
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
polveri totali	30 mg/Nm ³
monossido di carbonio (CO)	300 mg/Nm ³
ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
ossidi di azoto: (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

- b) I nuovi impianti (**punti di emissione n. 10 ed 11**) devono essere messi in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.

- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi impianti è fissato in (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- g) L'impianto di combustione che genera l'emissione n. 10 può utilizzare esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'all. X (art. 293 del D.Lgs. 152/06); nel caso di utilizzo di un combustibile diverso da quello autorizzato, la Società deve provvedere ad acquisire le necessarie autorizzazioni previste dalla vigente normativa e le analisi previste dalla presente autorizzazione dovranno rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.

3. Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- Per quanto riguarda sia gli impianti esistenti **emissione n. 1 e n. 2** (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio), **emissione n. 3** (lavorazione meccanica del legno ed incollaggio), **emissione n. 5** (operazioni di levigatura e lucidatura dei semilavorati), **emissione n. 7** (verniciatura manuale a spruzzo), **emissione n. 8** (impianto di essiccazione dei semilavorati verniciati) ed **emissione n. 9/A** (cabina

di verniciatura a velo d'acqua) che gli impianti nuovi **emissione n. 11 e n. 10**, ad avvenuta messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

- e) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI EN 15259:2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente
Norma UNI EN 14792:2006	Emissioni da sorgente fissa – determinazione della concentrazione in massa di ossidi azoto (NOx) – Metodo di riferimento: Chemiluminescenza.
D.M. 25 agosto 2000	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ .
Norma UNI EN 14791-2006	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa del diossido di zolfo – Metodo di riferimento
Norma UNI 9969 :1992	Misure alle emissioni. Determinazione del monossido di carbonio in flussi gassosi convogliati. Metodo spettometrico all'infrarosso.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale. (C > 20 mg m ⁻³)
US EPA CTM 036	Method for measurement of Isocyanate compounds in stack emissions

- f) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4. Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La presente autorizzazione è valida fino al **19.03.2024**.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Brugnera, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6. A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 08/11/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni